



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

Vista la legge n. 143 del 4 giugno 2004, con la quale è stato convertito in legge il decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare avvio dell'a.s. 2004/2005;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare, i commi 605 e seguenti dell'art. 1;

VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133, con la quale è stato convertito il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, con particolare riferimento all'art. 64;

VISTO il decreto legge.....

VISTO il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale A.T.A. , adottato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124;

VISTO il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo. adottato con D.M. 27 giugno 2007, n. 131, ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124;

VISTA l'OM n. 48 dell'8 maggio 2009, che impone l'obbligo della registrazione dei contratti e delle eventuali rinunce da parte delle istituzioni scolastiche mediante apposite procedure informatiche;

CONSIDERATO che il personale docente incluso nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il personale A.T.A. inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004 ha titolo alla graduale immissione in ruolo con stipula di contratti a tempo indeterminato sui posti annualmente disponibili e autorizzati secondo l'iter previsto dall'art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall'art.22 della legge 23.12.98 n.448 e dall'art.20 della legge 23.12.1999, n.488;

CONSIDERATO, altresì, che al personale di cui sopra, in conseguenza della riduzione dei posti dovuta alla riforma degli ordinamenti e alla razionalizzazione degli organici, viene limitata la possibilità di poter conseguire per l'anno scolastico 2009/2010 la stessa tipologia di contratto stipulato nell'anno scolastico precedente, interrompendo in tal modo la continuità nell'espletamento del servizio e l'attribuzione del relativo punteggio nelle graduatorie di cui sopra;

RAVVISATA la necessità di mantenere inalterata tutta la procedura inerente il conferimento delle nomine dalle graduatorie di circolo e di istituto,

DECRETA

Art. 1

Beneficiario delle disposizioni del presente decreto, **per** l'anno scolastico 2009/2010, è il personale docente, inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il personale A.T.A, **inserito a pieno titolo** nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004, **già destinatario, in virtù dell'inserimento a pieno titolo nelle predette graduatorie per l'anno scolastico 2008/2009** di contratto a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, **indipendentemente dall'autorità che ha conferito la nomina e che** non abbia potuto stipulare, per l'anno scolastico in corso, la stessa tipologia di contratto dalla **graduatoria ad esaurimento della provincia di appartenenza -che ha gestito la relativa istanza anche rispetto alle province opzionali - per carenza di posti disponibili, ovvero, l'abbia stipulato per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto.**

Non ha diritto a fruire dei benefici di cui al presente decreto chi ha rinunciato a un contratto di supplenza su cattedra o posto intero, ad eccezione del docente che sia stato individuato quale avente titolo da una delle graduatoria delle province opzionali in cui è inserito in "coda" a tutte le fasce.

La rinuncia ad un contratto per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di cattedra o posto intero consente, invece, di beneficiarne.

Al personale suddetto sono conferite dai dirigenti scolastici le supplenze per assenze dei titolari, con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto.

Il personale docente ha diritto al riconoscimento della valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio -nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale A.T.A inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297-ha diritto al riconoscimento dello stesso punteggio ottenuto nell'anno scolastico 2008/2009

Il punteggio viene attribuito alla medesima classe di concorso o posto su cui l'interessato ha lavorato nell'a.s. 2008-2009.

Non può fruire delle disposizioni del presente decreto il personale destinatario di contratto a tempo indeterminato in qualunque provincia o collocato a riposo con decorrenza dal 1° settembre 2009.

Art. 2

Il personale di cui all'art. 1 è utilizzato per le supplenze conferite dai dirigenti scolastici per assenza dei titolari per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali è iscritto, rispettivamente nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie permanenti,

con precedenza assoluta rispetto ai docenti e al personale A.T.A inseriti nelle graduatorie di circolo o di istituto. **Detta precedenza è riconosciuta, secondo l'ordine di graduatoria, anche ai fini del completamento d'orario, in caso di stipula di contratto con orario inferiore a quello di cattedra o posto in una delle province in cui il docente è inserito in "coda".**

- Il personale interessato presenta apposita istanza, dichiarando la propria disponibilità, secondo il **modello allegato, indirizzato a scelta:**

- alla sede provinciale dell'ufficio scolastico regionale che ha gestito la graduatoria ad esaurimento di appartenenza.

- alla sede provinciale dell'ufficio scolastico regionale **dove è inserito nelle graduatorie di circolo o istituto per l'a.s. 2009/2010.**

- alla sede provinciale dell'ufficio scolastico regionale dove, **inserito in "coda"** nella relativa graduatoria ad esaurimento, ha stipulato, nell'anno scolastico 2009/2010, contratto a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto.

Allo scopo di rendere più agevoli le operazioni da parte delle scuole, nonché per il migliore espletamento del servizio da parte degli interessati, la scelta viene operata per distretti.

Nell'istanza in questione devono essere indicati in stretto ordine di preferenza, con il vincolo di un numero minimo da rispettare, i distretti scolastici in cui il personale intende prestare servizio, scegliendo:

-almeno 2 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti da 2 a 5;

-almeno 3 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti da 6 a 10;

- almeno 4 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti da 11 a 15;

- almeno 5 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti superiore a 15;

Per le supplenze brevi, sino a 10 giorni, nelle scuole dell'infanzia e primaria, disciplinate dall'art.5, comma 6 e dall'art. 7, comma 7 del Regolamento sul conferimento delle supplenze adottato con D.M. 131/07, può essere indicato 1 solo distretto nell'ambito di quelli prescelti.

Art. 3

Il personale in questione è inserito in elenchi a carattere provinciale o sub provinciale, come indicato all'art. 2, da fornire mediante supporto informatico alle istituzioni scolastiche, diviso per tipologia di posto classe di concorso o profilo professionale, ordinati in rigoroso ordine di graduatoria, **secondo i criteri della graduatoria ad esaurimento.**

Per facilitare la convocazione del personale di cui al presente decreto sono messe a disposizione delle istituzioni scolastiche specifiche procedure informatiche che consentono di verificarne lo stato di occupazione o di disoccupazione **e per l'utilizzo delle quali è indispensabile che siano immediatamente registrati , a cura delle istituzioni scolastiche, tutti i contratti di supplenza stipulati e le rinunce immotivate o senza giustificato motivo.**

Art. 4

Coloro che sono già impegnati nella scuola dell'infanzia o primaria in supplenze di durata sino a 10 giorni, disciplinate dall'art.5, comma 6 e dall'art. 7, comma 7 del Regolamento sul conferimento delle supplenze adottato con D.M. 131 07, mantengono il diritto ad essere interpellati per supplenze di durata superiore.

Coloro che sono impegnati in progetti attivati ai sensi di specifiche Convenzioni stipulate con le Regioni, non possono accettare, durante lo svolgimento dei progetti stessi, supplenze temporanee con le procedure di cui al presente decreto.

Art. 5

Il personale che produce istanza ai sensi del presente decreto è obbligato ad accettare qualunque proposta di supplenza, all'interno delle preferenze espresse nella domanda, salvo quella che, ai sensi del precedente articolo, viene offerta in corso di altro contratto.

La rinuncia **immotivata o senza giustificato motivo** a una proposta di contratto comporta la decadenza dal diritto ad essere interpellato per ulteriori proposte di contratto **secondo le procedure di cui al presente decreto**, la conseguente perdita del diritto all'attribuzione del punteggio relativo all'anno scolastico, nonché la perdita del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione di cui all'art. 1 quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

Nessuna penalizzazione viene applicata nel caso in cui il personale rinunci alla supplenza, anche in corso, **per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche che si rendesse disponibile successivamente** o in quanto destinatario di progetti ai sensi di specifiche convenzioni stipulate tra questo Ministero e le Regioni.

Nessuna penalizzazione viene applicata, altresì, in caso di rinuncia per l'essere impegnati in altra provincia nell'espletamento di supplenza temporanea conferita in virtù di legittima inclusione nelle relative graduatorie.

Art. 6

Le disposizioni del presente de decreto si applicano a partire dalla data di diffusione delle graduatorie di circolo e di istituto.

Roma,

IL MINISTRO
Mariastella Gelmini